



Deliberazione n. 14 del 11/07/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE.

IL CONSIGLIO D'AMBITO

VISTI:

- La deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 14 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, approvata con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 13 del 19/12/2024;
- La deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 30/04/2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2023;

RICHIAMATE le previsioni dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. (...) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, in cui si è affermato il principio di diritto per il quale "l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, non essendo possibile addivenire alla determinazione del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i.";

PRESO ATTO che sul punto si è resa necessaria un'ulteriore pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra enti di piccole dimensioni che non avendo spesa nel periodo di riferimento hanno potuto beneficiare degli effetti della deliberazione sopra menzionata, determinandosi un nuovo limite di lavoro flessibile ed enti di pari dimensione che sono stati esclusi dai

benefici della medesima pronuncia avendo sostenuto nell'anno/anni di riferimento una spesa per lavoro flessibile, assolutamente insufficiente rispetto alla necessità di garantire servizi essenziali per l'ente;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 15/SEZAUT/2018/QMIG che testualmente recita: *"Si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia"*;

DATO ATTO CHE A.R. Piemonte è ente istituito in data 4-9-2023 ai sensi della L.R. 1/2018.

DATO atto che l'assunzione flessibile rappresenta una necessità imprescindibile per gli Enti di ridotte dimensioni, come A.R. Piemonte, di nuova istituzione, caratterizzato da una dotazione organica fortemente limitata derivante da ATO-R ai sensi della L.R. 1/2018, impegnata sulle attività di competenza ma anche sui molteplici adempimenti di prima operatività e funzionamento dell'ente, che rendono complicato, senza un adeguato supporto, l'assolvimento efficace e tempestivo di alcune attività essenziali, afferenti sia all'area amministrativa e finanziaria, per supportare nell'adozione di atti amministrativi, nella gestione contabile e finanziaria, negli adempimenti relativi al personale, nel rispetto delle scadenze normative e nell'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, che all'Area tecnica per efficientare le attività di competenza; pertanto il ricorso a forme di lavoro flessibile, compatibili con il quadro normativo attuale, consente di assicurare la continuità delle funzioni fondamentali dell'Ente, rispondendo in modo adeguato alle esigenze di tempestività dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione, in un ente di nuova costituzione che si sta strutturando e che deve costruire e mantenere altri livelli di efficienza e tempestività in un contesto di funzioni legate ai servizi pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra dettagliate, fissare il limite di spesa per il lavoro flessibile di A.R. Piemonte in € 50.000,00;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTA la Convenzione Istitutiva di A.R. Piemonte sottoscritta il 4 settembre 2023 presso il Notaio Ganelli di Torino e repertoriata al numero 56740.

DATO ATTO CHE le funzioni relative al Consiglio d'Ambito sono disciplinate dallo Statuto di A.R. Piemonte, al Titolo III, capi II e III.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 19 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Fabrizio Vanni	X	
Angela Visentin	X	
Laura Graziella Bruna		X
Valter Brustia	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 4

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Ambito all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di fissare, per tutte le motivazioni di cui in premessa qui integralmente richiamate, il limite di spesa per il lavoro flessibile di A.R. Piemonte in € 50.000,00;

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Paolo Foietta
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Federica Canuto
(f.to in originale)